

10.4 Il procedimento sanzionatorio

Indice:

- a. Introduzione
- b. Fase sperimentale
- c. Fase a regime
- d. L'attività di controllo e di contestazione
- e. Sanzione ed Oblazione
- f. Normativa di riferimento

Uno dei maggiori impulsi al funzionamento del progetto viene dato dal flusso dei dati rilevati dalle ricette mediche che vengono segnalati, attraverso il portale TS, alla banca dati gestita, per conto del MEF, dalla SOGEI. L'attività di controllo e contestazione di eventuali illeciti è di competenza della Guardia di Finanza.

a. Introduzione

L'art. 50, comma 8 del D. L. 269/2003 ha previsto che le strutture che erogano servizi sanitari devono trasmettere i suddetti dati “entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica ...”.

Con le modifiche apportate dalla Legge 266/2005, è stato stabilito che la mancata o tardiva trasmissione dei dati relativi alle ricette mediche è punita con una sanzione pari a 2 euro a ricetta (comma 8 *bis*) e che la stessa sanzione deve essere comminata per l'incompleta trasmissione dei dati contenuti nelle medesime ricette mediche (comma 8 *ter*).

L'attività di verifica e accertamento delle suddette violazioni è effettuato dalla Guardia di Finanza.

b. Fase sperimentale

Nella citata previsione normativa del 2003, il procedimento sanzionatorio non operava dall'immediato. Per gli anni 2006 e 2007 era stata prevista una fase sperimentale dove le strutture che erogavano prestazioni sanitarie potevano già utilizzare il software applicativo e la rete di trasmissione telematica messa a punto dalla Sogei, ma non erano obbligati a farlo.

Con successivi decreti si è passati alla fase “a regime” ed è diventata obbligatoria la trasmissione delle ricette utilizzate.

c. Fase a regime

La fase a regime è quella in cui viene attivato il procedimento sanzionatorio ed è stata individuata, in ciascuna regione, in momenti diversi mediante l'emanazione di decreti del Ragioniere Generale dello Stato

d. L'Attività di controllo e contestazione

L'attività di controllo e di contestazione effettuata dalla Guardia di Finanza (comma 8 *quater*) si svolge secondo le disposizioni di legge e in particolare secondo le norme contenute nella legge 689/81.

Il MEF, con la circolare n. 23 del 7/6/2007, emanata di concerto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro, ha voluto evidenziare le diverse fasi che caratterizzano gli adempimenti della Guardia di Finanza, riconducendole essenzialmente a quattro attività:

- Il controllo mediante le informazioni fornite dal sistema informatico (portale TS);
- La contestazione, qualora si ravvisino violazioni ai commi 8 *bis* e 8 *ter* del D. L. 269/2003;
- La trasmissione del verbale alla Ragioneria Territoriale competente per territorio;

- L'eventuale trasmissione della prova dell'avvenuto versamento della sanzione (bollettino di versamento o quietanza d'entrata).

e. Sanzione ed Oblazione

Il verbale della G. di F. deve comunque contenere alcuni elementi essenziali ossia:

- il numero delle ricette per le quali si è verificata la violazione;
- l'importo complessivo della sanzione elevata;
- l'importo intero della sanzione e l'importo ridotto ad un terzo della sanzione qualora il sanzionato decida di pagare entro 60 giorni dalla data della contestazione (art. 16 della legge 689/81).

E' opportuno che sia evidenziato nel verbale della G. di F. anche che il contravventore può presentare, alla RTS (già DPSV), scritti difensivi o può chiedere di essere ascoltato.

f. Normativa di riferimento

- ✓ Art. 50, L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 e dalla L. 266/2005
- ✓ L. 689/81
- ✓ Circolare 23 del 7/6/2007, emanata di concerto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro